

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4564

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**UMIDI SALA, BELLOCCHIO, FORLEO, ROMANI, AULETA, DI PIETRO,
BARGONE, PEDRAZZI CIPOLLA, FINOCCHIARO FIDELBO, VIOLANTE**

Presentata l'8 febbraio 1990

**Ulteriori misure per la prevenzione e la repressione di
gravi forme di pericolosità economica e sociale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il gruppo comunista, avendo approvato e riconoscendosi appieno nell'analisi e nelle proposte in materia di riciclaggio del denaro di provenienza illecita contenute nella relazione approvata a grandissima maggioranza e trasmessa alla Camera il 28 luglio 1988 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari nel primo anno dall'insediamento, avanza la presente proposta di legge con l'intento di offrire precisi ed agibili interventi legislativi a fronte delle problematiche ivi individuate.

Si condivide e si fa propria in questa sede la filosofia di base del suddetto documento, vale a dire che, di fronte alle dimensioni preoccupanti assunte dall'atti-

vità di riciclaggio (reato individuato nell'articolo 648-bis del codice penale ad opera dell'articolo 23 della recentissima legge 19 marzo 1990, n. 55), si rende indispensabile un intervento finalizzato in modo realistico a contenere gli esiti finanziari di tale attività illecita entro limiti compatibili con le regole della civile convivenza e con il corretto funzionamento della società e dei mercati. Il tutto, naturalmente, in un quadro di cooperazione internazionale fra gli Stati, e particolarmente nella prospettiva della costituzione in Europa di un mercato unico.

Di fronte alla generale penetrante regolamentazione del sistema bancario, che ovunque, nella media e in termini relativi, è sempre il più pronto a corrispondere agli inviti rivolti dalle autorità di

repressione dei fenomeni criminali, le fasi iniziali dei processi di riciclaggio si sono venute sempre più trasferendo verso gli operatori finanziari non-bancari, con un'abnorme espansione, molto al di là di quanto sarebbe giustificato dalle esigenze economiche di mercato, di quelle che in senso lato possono definirsi « società finanziarie » (mutui, crediti personali, credito al consumo, prestiti contro cessione del quinto, cambiavalute, parabancario, gestioni patrimoniali, operazioni mobiliari, consulenza all'investimento, porta a porta, ecc.).

Se il riciclaggio difficilmente può fare a meno delle banche, tuttavia si usa ormai l'accorgimento di presentarsi allo sportello in uno stadio successivo, quando ormai gli strumenti identificativi si sono fatti più sbiaditi.

Del settore finanziario in senso generale, viceversa, solo pochi comparti sono stati finora regolamentati nel nostro Paese: le società fiduciarie (soggette però alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che ha compiuto proprio in questi mesi il mezzo secolo di vita, quindi largamente inadeguata ad affrontare i problemi di oggi); i fondi comuni di investimento mobiliare « aperti » (istituiti con la legge 23 marzo 1983, n. 77, anch'essa non completamente adeguata sotto questi aspetti).

Per altri comparti esistono iniziative legislative in corso, talora in fase abbastanza avanzata, come per le società di intermediazione mobiliare, destinate ad assommare tutta l'attività in titoli, i fondi « chiusi » e quelli « immobiliari ».

Restano comunque sempre esclusi segmenti amplissimi — a cominciare dalle generiche « società finanziarie », delle quali neppure esiste una definizione — dell'intermediazione non-bancaria, senza contare che l'ingegneria finanziaria è in grado di « inventare » sempre nuove forme di operatività, rendendone oltremodo difficile il puntuale « inseguimento » da parte del legislatore.

Di qui la necessità di norme-quadro, capaci di inglobare *ipso facto* ogni nuova attività della specie, in materia di repressione del riciclaggio, specialmente in se-

guito alla ormai appurata diminuzione dell'efficacia dei puri accertamenti creditizi e ciò malgrado il generale affievolimento del cosiddetto segreto bancario, a causa della costante evoluzione delle tecniche utilizzate dalla criminalità organizzata.

Ciò che si rende soprattutto necessario, e che la presente proposta articola in termini di fattibilità, è di stabilire meccanismi tali, basati su strumenti informatici adeguati, da determinare l'effettiva individuazione dei nominativi nei diversi passaggi finanziari, disincentivando in modo convincente l'intervento, sempre in agguato, dei prestanome.

La presente proposta di legge tiene inoltre nel debito conto le elaborazioni compiute dalla Commissione delle Comunità europee in tema di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, che formano oggetto di una proposta di direttiva in via di pubblicazione.

* * *

Onorevoli colleghi, aderendo dunque ai meditati orientamenti della Commissione antimafia e della CEE sulla materia del riciclaggio, occorre adottare ulteriori modifiche legislative (oltre a quelle già inserite nel capo terzo della legge 19 marzo 1990, n. 55) idonee a rendere sicuramente rintracciabili, in sede di investigazione, i percorsi dei flussi finanziari di origine sospetta.

È infatti evidente che non si potrà attuare una seria politica di contrasto del fenomeno del riciclaggio senza offrire agli inquirenti la possibilità di poter sempre ricostruire, mediante l'identificazione del soggetto, qualsiasi operazione che comporti trasmissione o comunque movimentazione di mezzi di pagamento di una certa rilevanza.

Secondo prudenti valutazioni fatte proprie dalla medesima Commissione, non meno di 45 mila miliardi provengono in un solo anno dal mercato dell'eroina in Italia!

Nell'attuale momento, in cui i reati specifici del riciclaggio e del reimpiego di

denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono stati finalmente introdotti nel nostro codice, necessita di fornire agli investigatori gli strumenti normativi adatti a renderli effettivamente perseguibili.

Alle esigenze prioritarie identificate dalla Commissione antimafia, nonché alle altre emerse nelle varie sedi, intende rispondere la presente proposta di legge, che si raccomanda alla sollecita adozione da parte del Parlamento.

La sua approvazione sarà destinata a rappresentare una tappa sostanziale in direzione della maggiore civiltà economica del nostro Paese, nel quadro sempre dell'integrazione comunitaria.

* * *

L'articolo 1 dispone che tutti i pagamenti superiori a dieci milioni di lire debbano venire effettuati con mezzi di pagamento differenti dalla moneta, sanzionandone l'inosservanza a carico di tutti coloro che siano intervenuti nella transazione.

Onde consentire l'effettiva applicabilità della norma ai fini del quadro ordinamentale, viene inoltre stabilito, per mezzo di apposita modifica al codice civile riferita al soddisfacimento delle obbligazioni pecuniarie, che l'accreditamento irrevocabile sul conto corrente bancario o postale del creditore diviene, con effetto dalla data della sua valuta, liberatorio. Resta ovviamente salva la facoltà per il creditore stesso di accettare, come già oggi avviene, altri strumenti di pagamento (assegni, carte di credito e di debito, eccetera).

L'articolo 2, centrale del provvedimento, istituisce presso il Ministero del tesoro un apposito centro elaborazione dati, regolato per certi aspetti congiuntamente con il Ministero di grazia e giustizia.

Esso provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione delle informazioni e dei dati previsti dagli articoli 3, 4 e 8, secondo un regolamento destinato a disciplinare le proce-

ture per la raccolta stessa, per l'accesso rigorosamente riservato ai soggetti abilitati di cui al comma 4, e per la correzione e integrazione dei dati erronei o incompleti.

La particolare riservatezza dei dati in possesso del centro è tutelata dalle sanzioni penali stabilite nel comma 9.

L'articolo 3 subordina la stipulazione dei contatti di qualsiasi genere, di valore superiore (anche se artificialmente frammentato) ad un determinato limite — ipotizzato inizialmente in 50 milioni di lire, ma modificabile con determinate procedure che coinvolgono anche le competenti Commissioni parlamentari — allo scambio fra le parti di una dichiarazione scritta.

La dichiarazione deve contenere le generalità del contraente e l'attestazione che egli non è sottoposto a misure di prevenzione, nonché gli analoghi dati riferiti all'eventuale soggetto terzo per conto del quale il contraente stesso stia agendo.

Ciò che rileva ai fini della ricostruibilità dei movimenti finanziari, difatti, è l'individuazione dell'effettivo titolare dell'operazione, che può non coincidere — e certamente non coincide nel caso di operazioni « sporche » — con quella della persona che si presenta alla controparte.

La nuova norma tende quindi, in sintesi, a smantellare l'impalcatura dei prestanome.

I contraenti sono corresponsabilizzati in caso di omissione; sanzioni particolarmente gravose, inclusa l'annullabilità del contratto, sono poste a carico di chi dichiara il falso.

I dati relativi ai contratti e alle obbligazioni confluiscono al centro elaborazione dati di cui all'articolo 2.

L'articolo 4 interviene, come ripetutamente sollecitato dalle autorità competenti, sul testo unico valutario approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, ripristinando opportunamente — in vista anche dell'imminente liberalizzazione comunitaria dei movimenti di capitale a breve — l'utilizzo nominativo delle informazioni

valutarie (che devono affluire al centro elaborazione dati), sanzionando le omissioni, le incompletezze e le falsità delle informazioni stesse, in misura più organica di quanto previsto nelle recenti norme sul sistema statistico nazionale (decreto-legislativo 6 settembre 1989, n. 322), escludendo infine l'oblabilità delle violazioni valutarie per i soggetti colpiti da misure di prevenzione.

L'articolo 5 istituisce presso il ricordato centro elaborazione dati l'archivio degli operatori finanziari, ovvero di quei soggetti che esercitano talune delle attività definite « finanziarie » in sede comunitaria (voci da 2 a 12 e voce 14 dell'elenco allegato alla seconda direttiva creditizia) ovvero che svolgono attività di partecipazione societaria.

Nei loro confronti la Banca d'Italia è abilitata, ai fini istituzionali del controllo dei flussi finanziari, a richiedere situazioni contabili e ad effettuare ispezioni.

Severe penalità sono disposte in caso di abusivismo o di ostacolo all'attività di vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia.

I relativi soci sono sottoposti a procedure di identificazione analoghe a quelle già previste dall'ordinamento per i soci delle società quotate e degli enti creditizi, con trasmissione dei dati al centro di elaborazione presso il Ministero del tesoro.

Viene inoltre previsto, in adesione agli orientamenti comunitari, che le medesime disposizioni possano essere estese ad ogni altra attività professionale e imprenditoriale che, comportando operazioni in contanti, venga a trovarsi particolarmente esposta al rischio di essere utilizzata a fini di riciclaggio.

Sulla base della ragionevole presunzione che l'onorabilità personale degli esponenti degli enti finanziari si traduce tendenzialmente nella onorabilità dei comportamenti degli enti stessi, l'articolo 6 impone ai predetti esponenti requisiti e verifiche procedurali paralleli a quelli richiesti agli esponenti bancari in forza della prima direttiva di coordinamento creditizio.

Di conseguenza, le nuove e più restrittive qualificazioni personali vengono ad avere applicazione anche nei confronti degli enti finanziari già tipizzati (società fiduciarie, fondi comuni), nonché di quelli ancora tipizzandi, nel caso in cui i rispettivi ordinamenti settoriali ne richiedono di meno rigorose.

L'articolo 7 interviene infine su alcuni aspetti, che maggiormente hanno dato luogo, nell'esperienza concreta di questi anni, a controindicazioni, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1133 del 27 giugno 1952, recante attribuzioni alla regione siciliana in materia di credito e risparmio.

L'obiettivo consiste nel ricondurre, sempre nel rispetto dell'autonomia regionale, i predetti aspetti nell'alveo tracciato dall'articolo 47 della Costituzione repubblicana, che stabilisce la competenza unitaria della Repubblica, e quindi delle autorità monetarie centrali, a disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito.

In particolare, si rende obbligatoria la sottoposizione al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) di taluni atti regionali nella materia, si abolisce l'incongruo potere di veto della regione sull'apertura di sportelli in Sicilia da parte di banche di altre regioni o di altro Stato e si richiede che la regione trasmetta semestralmente alle autorità centrali una relazione sugli orientamenti eseguiti e sui provvedimenti adottati in campo creditizio. La relazione viene quindi trasmessa anche al Parlamento, a cura del Ministro del tesoro.

L'articolo 8 dispone la trasmissione al centro elaborazione dati delle informazioni relative alla clientela delle banche e degli operatori finanziari di borsa, la cui acquisizione, ma non l'utilizzo, è prevista dalla più volte citata legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'articolo 9 trasfonde nel nostro ordinamento la disposizione comunitaria circa la necessità che gli enti creditizi e finanziari e i loro amministratori e dipen-

denti, nel quadro della piena collaborazione con le autorità, comunicino a quest'ultima, di propria iniziativa, ogni fatto da essi constatato che potrebbe avere rapporto con il reato di riciclaggio, e che i predetti comportamenti non costitui-

scono violazione di divieti alla comunicazione di informazioni disposti in via contrattuale o in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, né possono indurre responsabilità penali o civili di alcun genere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Divieto di pagamento in moneta).

1. Qualsiasi operazione di pagamento o riscossione di valore superiore a 10 milioni di lire, deve essere eseguita con mezzi di pagamento diversi dalla moneta.

2. In difetto, tutti i soggetti che intervengono nell'operazione sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda corrispondente al valore dell'operazione indebitamente eseguita.

3. Al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile sono aggiunte, in fine, le parole: « ovvero con accreditamento irrevocabile sul conto corrente bancario o postale del creditore, con effetto dalla data della valuta dell'accreditamento medesimo ».

ART. 2.

(Istituzione di un centro elaborazione dati presso il Ministero del tesoro).

1. È istituito presso il Ministero del tesoro il centro elaborazione dati per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8.

2. Il centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione, negli archivi magnetici, delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nel comma 4, secondo i criteri e le modalità fissati ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentita la Banca d'Italia, è costituita una commissione tecnica, presieduta da un dirigente superiore del Mini-

stero del tesoro, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del centro delle operazioni di cui al comma 2 e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il centro stesso. I criteri e le norme tecniche predette divengono esecutivi con l'approvazione degli stessi da parte del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentita la Banca d'Italia.

4. L'accesso alle informazioni e ai dati conservati negli archivi magnetici del centro e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria, agli ufficiali di pubblica sicurezza ed ai funzionari dei servizi di sicurezza nonché all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.

5. È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati di cui al comma 4 per finalità diverse dalla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e dalla prevenzione e repressione della criminalità. È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni e dei dati all'interno della pubblica amministrazione, fuori dei casi indicati nel comma 4.

6. Le informazioni e i dati conservati negli archivi del centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie.

7. Chiunque viene a conoscenza, dagli atti o nel corso di un procedimento giudiziario o amministrativo, dell'esistenza di informazioni o dati che lo riguardano, da lui ritenuti erronei o incompleti o illegittimamente raccolti, può avanzare istanza al tribunale penale, nel cui circondario è pendente il procedimento medesimo, perché compia gli accertamenti necessari e ordini la cancellazione delle informazioni e dei dati erronei o illegittimamente raccolti o l'integrazione di quelli incompleti. Il tribunale decide con ordinanza in camera di consiglio, sentiti l'interessato, l'Amministrazione del tesoro e il pubblico ministero.

8. Mediante regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le procedure per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui al comma 1, per l'accesso e la comunicazione dei dati stessi ai soggetti previsti nel comma 4, nonché per la correzione o cancellazione delle informazioni e dei dati erronei e l'integrazione di quelli incompleti.

9. Chiunque comunica o fa uso di informazioni e dati in violazione delle disposizioni del presente articolo è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione sino a sei mesi.

ART. 3.

(Norme in materia di obbligazioni e contratti).

1. Chiunque nel territorio dello Stato contrae obbligazioni o stipula contratti di valore non inferiore a 50 milioni di lire deve preventivamente rilasciare alle controparti, che la sottoscrivono per presa visione e conoscenza, una dichiarazione scritta nella quale attesta:

a) le complete generalità e il codice fiscale;

b) l'insussistenza a proprio carico di procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione disposte ai sensi delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni;

c) se stia contraendo o stipulando per conto di altri soggetti e, in caso affermativo, se non si tratta di contratto preliminare, le complete generalità di questi ultimi e l'insussistenza a carico dei medesimi di procedimenti o provvedimenti di cui alla lettera b).

2. Se il soggetto contraente o stipulante ovvero il soggetto terzo di cui al comma 1, lettera *c*), è una persona giuridica, le insussistenze di cui al comma 1, lettere *b*), e *c*), devono essere attestate relativamente a tutti i membri del consiglio di amministrazione, o organo equivalente, e del collegio sindacale o organo equivalente.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta, a pena di invalidità, conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il limite di importo può essere modificato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, delle competenti Commissioni permanenti delle Camere.

5. Le medesime disposizioni si applicano anche quando, per la natura e le modalità delle obbligazioni o dei contratti, si può ritenere che essi, ancorché posti in essere in momenti diversi ed inferiori singolarmente al limite stabilito, costituiscano nondimeno parti di un'unica obbligazione o contratto.

6. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere conservate per la durata di dieci anni da tutte le parti contraenti o stipulanti.

7. Le informazioni e i dati di cui al presente articolo sono acquisiti dal centro elaborazione dati istituito presso il Ministero del tesoro dall'articolo 2, in conformità con le procedure stabilite nel comma 8 del medesimo articolo.

8. Chi contrae obbligazioni o stipula contratti senza avere preventivamente ottenuto dalle controparti la dichiarazione di cui al presente articolo è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire 5 milioni a lire 25 milioni.

9. Chi attesta il falso nelle dichiarazioni di cui al presente articolo è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 5 milioni a lire 50 milioni, aumentata in ogni caso del valore dell'obbligazione o del contratto.

L'obbligazione o il contratto sono annullabili dietro domanda degli altri contraenti.

10. Le presenti disposizioni si applicano anche alle persone fisiche e giuridiche italiane che, direttamente o indirettamente, contraggono obbligazioni o stipulano contratti con soggetti italiani fuori del territorio dello Stato.

11. Le presenti disposizioni non si applicano:

a) ai soggetti elencati nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) alle operazioni indicate nei commi 1 e 2 del predetto articolo.

ART. 4.

(Modifiche e integrazioni al testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. L'omessa, incompleta od errata comunicazione delle informazioni e dei dati di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire 10 milioni per le violazioni da parte di persone fisiche, o da lire 5 milioni e lire 40 milioni per le violazioni da parte di enti e società. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

1-ter. In caso di recidiva infrannuale, la misura della nuova sanzione non può essere inferiore al doppio della pena irrogata nella precedente condanna, purché in misura non superiore al quadruplo del limite massimo previsto nel comma 1-bis.

1-quater. Nel caso d'introduzione delle deroghe di cui al comma 5 dell'articolo 6,

la richiesta delle informazioni e dei dati di cui al comma 1 deve essere in ogni caso rivolta agli operatori ed agli altri soggetti interessati ».

2. Nel comma 5 dell'articolo 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero sia sottoposto a procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione disposte ai sensi delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni ».

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988, sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Chi intende avvalersi della facoltà disciplinata dal presente articolo trasmette all'Ufficio italiano dei cambi, unitamente ai documenti di cui al comma 4, una dichiarazione, nella forma che sarà stabilita con decreto del Ministro del tesoro, nella quale attesta di non essere sottoposto ai procedimenti o provvedimenti menzionati nel comma 5.

5-ter. Ferma restando la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 22, che è in ogni caso aumentata dell'importo pari al profitto conseguito dall'illecito, la falsità nella dichiarazione di cui al comma 6 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa pari al valore della valuta, dei beni e dei diritti oggetto della violazione. La somma già versata ai sensi del comma 2 è devoluta allo Stato ».

4. Le informazioni e i dati di cui al comma 1 dell'articolo 21 del più volte citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono trasmessi, a cura dell'Ufficio italiano di cambi, al centro elettronico di documentazione istituito presso il Ministero del tesoro dall'articolo 2, in conformità alle procedure stabilite nel comma 8 del medesimo articolo. La predetta trasmissione non costituisce violazione del segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del medesimo decreto.

5. È abrogato il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

ART. 5.

(Esercizio di attività finanziaria).

1. Chiunque nel territorio dello Stato esercita una o più delle attività di cui alle voci da 2 a 12 e alla voce 14 dell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646 o comunque attività di finanziamento, deve darne preventiva comunicazione al centro elaborazione dati istituito presso il Ministero del tesoro dall'articolo 2, in conformità con le procedure stabilite nel comma 8 del medesimo articolo. Analoga comunicazione deve essere data per le variazioni e per la cessazione dell'attività.

2. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società e agli enti che di fatto svolgono quale attività esclusiva o prevalente l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti.

3. Ai soli fini del controllo dei flussi finanziari, ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 1 ed a quelle richiamate nel comma 2 è punita con la multa da lire 5 milioni a lire 25 milioni e, nei casi più gravi, con la reclusione da tre mesi a sei mesi e la confisca delle cose servite o destinate a commettere reato.

5. La reclusione e la confisca seguono in ogni caso la condanna dei soggetti sottoposti a procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione disposte ai sensi delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Alla condanna conseguono inoltre l'interdizione dalle professioni e dagli uf-

fici direttivi delle persone giuridiche, la decadenza di diritto delle autorizzazioni amministrative all'esercizio delle imprese e delle professioni e delle iscrizioni nei relativi albi e la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

7. Chiunque partecipa direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, in un soggetto di cui al comma 1 avente forma societaria ovvero in una società di cui al comma 2 in misura superiore al due per cento del corrispondente capitale, o in misura superiore all'uno per cento nel caso di società cooperative, deve darne comunicazione scritta alla società e al centro elaborazione dati istituito presso il Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 2, in conformità alle procedure stabilite nel comma 8 del medesimo articolo, entro dieci giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere analogamente comunicate entro dieci giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale medesima.

8. L'omissione o il ritardo della comunicazione di cui al comma 7 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 50 milioni; per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica l'arresto fino a tre anni.

9. I portatori delle azioni o quote per le quali non è stata effettuata la comunicazione prevista nel comma 7 non possono esercitare l'inerente diritto di voto, ma le predette azioni o quote sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci.

10. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, estende le disposizioni del presente articolo alle attività professionali e alle imprese, differenti da quelle indicate nei commi 1 e 2, che, svolgendo attività che comportano operazioni in contanti, possono essere particolarmente esposte al rischio di essere utilizzate a fini di riciclaggio.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) agli enti creditizi e alle società ed enti sottoposti a vigilanza su base consolidata ai sensi della legge 17 aprile 1986, n. 114;

b) ai soggetti indicati alle lettere c) e d) dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

ART. 6.

(Onorabilità professionale degli intermediari finanziari).

1. Nelle società e negli enti esercenti attività di intermediazione finanziaria o mobiliare, le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) siano sottoposte a procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione disposte ai sensi delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni;

c) siano stati condannati, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12

marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. L'esistenza di una delle situazioni di cui al comma 1 determina, in caso di nomina o di elezione, la decadenza dall'ufficio degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione della società o dell'ente ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. In caso di inerzia, gli amministratori sono puniti ai sensi dell'articolo 2623 del codice civile.

3. Entro trenta giorni dalla nomina o dall'elezione, gli interessati devono presentare al consiglio di amministrazione della società od organo equivalente la documentazione comprovante l'inesistenza di una delle situazioni di cui al comma 1.

4. Qualora amministratori, sindaci e direttori generali vengano a trovarsi anche successivamente in una delle situazioni di cui al comma 1, sono tenuti ad osservare le medesime formalità di cui al comma 3.

ART. 7.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133).

1. Nel terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica

27 giugno 1952, n. 1133, l'alinea è sostituito dal seguente:

« Sono sottoposti al parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

2. Il sesto comma dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1133 del 1952, è abrogato.

3. L'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1133 del 1952 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. La richiesta dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento o alla sostituzione, nel territorio della regione, di sportelli bancari di istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale e aziende di credito aventi la sede centrale fuori della Regione siciliana deve essere presentata all'Assessorato delle finanze della regione, il quale, entro il termine di sessanta giorni, la inoltra alla Banca d'Italia per i provvedimenti di sua competenza, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni ».

4. Dopo l'articolo 9 del citato decreto n. 1133 del 1952 è aggiunto il seguente:

« ART. 9-bis. — 1. L'assessore per le finanze, sentito il Comitato regionale per il credito e il risparmio, trasmette semestralmente al Ministro del tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, una relazione contenente l'elenco dei provvedimenti adottati sulla base del presente decreto e l'esposizione dei motivi che hanno indotto la regione ad adottare, nelle sue attribuzioni, eventuali provvedimenti difformi dagli orientamenti della politica creditizia nazionale.

2. Il Ministro del tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, trasmette al Parlamento copia della relazione di cui al comma 1 ».

ART. 8.

(Acquisizione di informazioni).

1. Le informazioni e i dati di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono acquisiti dal centro elaborazione dati istituito presso il Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 2, in conformità con le procedure stabilite nel comma 8 del medesimo articolo.

ART. 9.

*(Integrazioni alla legge
6 febbraio 1980, n. 15).*

1. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-bis. — 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, il personale di cui all'articolo 13, comma 1, deve fare denuncia all'autorità giudiziaria o ad altro soggetto che sia obbligato alla denuncia a quest'ultima, quando si trova in presenza di situazioni o condizioni tale da fare presumere, anche per l'evidente sproporzione fra l'entità dell'operazione e la manifesta capacità economica di chi la effettua ovvero per l'anomalia o la straordinarietà dell'operazione medesima, la provenienza dei mezzi di pagamento dai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.

2. Al personale che ha fatto la denuncia di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni degli articoli 595, 648-bis e 648-ter del codice penale; la denuncia stessa non costituisce violazione alla comunicazione di informazioni imposte in

sede contrattuale o in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, né comporta per il denunciante responsabilità penale o civile di alcun tipo.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

4. Se al personale incaricato dell'operazione non sono state impartite per iscritto le istruzioni occorrenti alla compiuta valutazione delle situazioni o condizioni indicate nel comma 1, al superiore gerarchico a cui tale adempimento sarebbe spettato si applica la pena della reclusione di cui al comma 3 e la multa pari al valore dell'operazione. Gli enti di appartenenza rispondono civilmente della predetta multa e sono obbligati ad esercitare l'azione di regresso verso il responsabile ».

2. Le disposizioni del presente articolo si estendono alle attività professionali e alle imprese per le quali sia stata esercitata la facoltà prevista dall'articolo 5, comma 10.

ART. 10.

(Efficacia delle norme).

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9 hanno effetto dal centottantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.